

Regolamento per la gestione delle attività di rischio e dei conflitti di interesse verso soggetti collegati e relative procedure deliberative
Santander Consumer Bank

INDICE

1.	PREMESSA.....	2
	1.1 Criteri generali e modalità di formalizzazione delle procedure di cui al presente Regolamento.....	3
2.	DEFINIZIONI.....	4
3.	CONFLITTI DI INTERESSE ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	8
4.	PROPENSIONE AL RISCHIO VERSO I SOGGETTI COLLEGATI.....	8
5.	CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI E CONTROLLO PERIODICO DEI DATI.....	9
6.	PROCEDURE DELIBERATIVE IN MERITO AD OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI.....	10
6.1	OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO.....	12
6.2	Operazioni di minore rilevanza.....	13
6.2.1	Fase pre-deliberativa/istruttoria delle operazioni di minore rilevanza.....	13
6.2.2	Fase deliberativa delle operazioni di minore rilevanza.....	13
6.3	Operazioni di maggiore rilevanza.....	14
6.3.1	Fase pre-deliberativa/istruttoria delle operazioni di maggiore rilevanza.....	15
6.3.2	Fase deliberativa delle operazioni di maggiore rilevanza.....	16
7.	OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI CUI È APPLICABILE L'ART. 136 DEL TUB.....	17
8.	DELIBERE-QUADRO.....	17
9.	OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI EFFETTUATE DA SOCIETÀ DEL GRUPPO SCB.....	18
10.	DEROGHE ED ECCEZIONI.....	18
10.1	Operazioni di minore o di maggiore rilevanza urgenti.....	18
10.2	Operazioni soggette ad esclusione.....	19
11.	MONITORAGGIO DEI LIMITI PRUDENZIALI E CASI DI SUPERAMENTO.....	19
12.	CONTROLLI.....	20
13.	SEGNALAZIONI.....	21

1. Premessa

In conformità con quanto contenuto nelle “*Disposizioni di Vigilanza per le Banche*” di cui alla Circolare di Banca d’Italia numero 285 del 17 dicembre 2013 (di seguito anche le “**Disposizioni**”), come risultanti a seguito del 33° aggiornamento del 23 giugno 2020, Santander Consumer Bank (di seguito anche “**SCB**” o la “**Banca**”), società capogruppo del Gruppo Bancario Santander Consumer Bank (di seguito anche “**Gruppo SCB**”) ed appartenente al Gruppo Santander (di seguito il “**Gruppo Santander**”), ha inteso formalizzare, nel presente documento (di seguito il “**Regolamento**”), le procedure deliberative in merito alle operazioni con soggetti collegati.

Le Disposizioni in tema di operazioni con soggetti collegati mirano a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti agli organi di direzione e coordinamento della Banca possa comprometterne l’oggettività e la neutralità nei processi decisionali che interessano le operazioni finanziarie con i soggetti collegati, con un conseguente pregiudizio alla sana e prudente gestione che contraddistingue l’operato di una banca.

Va tuttavia premesso che SCB, in forza della propria limitata complessità operativa ed in virtù del fatto che l’attività creditizia della Banca è finalizzata prevalentemente all’esercizio professionale nei confronti del pubblico del credito al consumo, compie relativamente poche operazioni con soggetti collegati.

SCB adotta un modello di *governance* c.d. “tradizionale”¹ nell’ambito del quale la funzione di supervisione strategica è demandata al Consiglio di Amministrazione (di seguito anche il “**CdA**”) della Banca, attualmente composto da otto membri di cui due con la funzione di “Amministratore indipendente” (di seguito anche gli “**AI**”), mentre la funzione di gestione è affidata all’Amministratore Delegato (di seguito anche l’“**AD**”). Completa il quadro il Collegio Sindacale (di seguito anche “**CS**”), organo a cui è demandata la funzione di controllo.

In conformità con quanto prescritto dalle Disposizioni, il presente Regolamento verrà rivisto nell’ambito del processo di revisione delle politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse da effettuarsi con cadenza almeno triennale; in tale sede le relative deliberazioni verranno assunte nel rispetto del processo descritto nel successivo paragrafo 1.1.

Il Regolamento si applica all’intero Gruppo SCB con decorrenza dalla data di approvazione da parte del CdA della Banca.

Il Regolamento è pubblicato nella sezione “Corporate Governance” del sito internet della Banca e viene portato a conoscenza dell’Assemblea dei soci nonché tenuto a disposizione per eventuali richieste da parte della Banca d’Italia.

¹ Di cui agli artt. 2397 e ss. del codice civile.

1.1 Criteri generali e modalità di formalizzazione delle procedure di cui al presente Regolamento

In ottemperanza a quanto prescritto dalle Disposizioni sul tema, il processo di approvazione delle procedure deliberative in merito alle operazioni con soggetti collegati deve coinvolgere il CdA, il CS e le strutture interne interessate di SCB.

In particolare, in sede di prima elaborazione del Regolamento nonché in occasione di eventuali modifiche o integrazioni sostanziali devono essere consultati le competenti funzioni della Banca e, nello specifico, i servizi facenti capo alla Direzione Amministrazione e Controlli, alla Direzione Rischio, alla Direzione Finanza nonché alla Direzione Relazioni Istituzionali, Legale e Compliance, affinché, per quanto di loro competenza, valutino la rispondenza delle soluzioni proposte nel Regolamento ai vari profili della disciplina in tema di operazioni con soggetti collegati.

Successivamente il Regolamento deve essere sottoposto all'esame degli AI della Banca nonché del CS, i quali sono tenuti a produrre un parere analitico e motivato in merito all'idoneità del Regolamento a conseguire gli obiettivi delle Disposizioni, esprimendosi favorevolmente circa l'assunzione delle relative deliberazioni da parte del CdA.

Il CdA di SCB, infine, informato delle risultanze emerse dall'istruttoria operata dai servizi facenti capo alle Direzioni sopra citate nonché dell'esito della valutazione effettuata dal CS e dagli AI, delibera l'approvazione delle procedure raccolte nel presente Regolamento.

In linea con gli obiettivi cui sono tese le Disposizioni, le procedure deliberative in merito alle operazioni con soggetti collegati sono redatte prestando particolare attenzione alle varie fasi del processo decisionale che interessa tali operazioni. In ottemperanza alle Disposizioni il processo decisionale si articola in una fase pre-deliberativa/istruttoria ed in una fase deliberativa. Sempre in ottemperanza delle prescrizioni contenute nelle Disposizioni, sono state altresì distinte le tipologie di operazioni in i) operazioni di importo esiguo; ii) operazioni di minore rilevanza ed iii) operazioni di maggiore rilevanza, definendo, in relazione a ciascuna di esse, un processo decisionale *ad hoc* particolarmente rafforzato per quanto concerne le operazioni di maggiore rilevanza, in ragione del maggior tasso di rischio che quest'ultime posseggono in relazione all'obiettività e alla neutralità della Banca nel gestire i rapporti con i soggetti collegati.

In questo senso il Regolamento identifica i presidi organizzativi e societari atti a determinare la massima imparzialità e neutralità, ai fini del rispetto del principio di sana e prudente gestione della Banca, in merito alle operazioni con soggetti collegati. Si precisa al riguardo che, ove previsto, il parere richiesto agli AI deve essere dagli stessi espresso congiuntamente.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione, nel deliberare in merito all'assunzione di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati, opera nel rispetto dei limiti prudenziali fissati dalle Disposizioni, il cui pieno rispetto deve essere garantito a far data dal 31 dicembre 2012.

Nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale, il CdA valuta i rischi connessi con l'operatività verso i soggetti collegati tenuto conto del peso specifico della stessa rispetto all'intera operatività aziendale.

2. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

- *“parte correlata”*: i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una singola società del Gruppo SCB, ivi compresa la capogruppo SCB:
 1. i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale, quale quello di SCB gli amministratori e i sindaci. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale;
 2. il partecipante, ai sensi dell'articolo 19 del D. Lgs. numero 385 del 1993 (**“TUB”**);
 3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti del CdA della Banca, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
 4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui SCB o una società del Gruppo SCB è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;

- *“parte correlata non finanziaria”*: una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari². Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive³. La nozione include anche il partecipante e una delle parti correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili;

- *“soggetti connessi”*:

² Cfr. Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Terza, Capitolo 1.

³ Va fatto riferimento:

- per le banche e le società finanziarie, alla somma del totale attivo e delle garanzie rilasciate e impegni;
- per le imprese di assicurazione, al valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;
- per le imprese industriali, al fatturato totale, moltiplicato per un valore correttivo pari a 10.

Vanno considerati i dati dell'ultimo esercizio, o se più recenti, quelli risultanti dalla relazione semestrale, annualizzando quelli di conto economico.

1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
 2. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
 3. gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi; per stretti familiari si intendono i parenti fino al secondo grado⁴ e il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo;
- “*soggetti collegati*”: l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi. Per l'applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti a un gruppo bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato da SCB per l'intero gruppo bancario;
 - “*controllo*”: ai sensi dell'articolo 23 TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:
 - a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa⁵;
 - b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.
- Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;
- “*influenza notevole*”: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo.

⁴ Nel caso di soggetti collegati a una banca estera o a un intermediario vigilato estero facenti parte di un gruppo bancario, qualora vi siano comprovate difficoltà nel reperimento delle informazioni, la capogruppo può escludere dalla nozione di “stretti familiari” i parenti di secondo grado, limitandosi a considerare i parenti di primo grado; in tal caso, ne dà notizia alla Banca d'Italia.

⁵ Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllata, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei quorum per le decisioni degli organi societari.

L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- (i) essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- (ii) partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto⁶;
- (iii) l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza” come definite nella presente Sezione –, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

- “*personale più rilevante*”: ai sensi delle disposizioni, emanate da Banca d'Italia il 30/03/2011, quei soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca. In particolare, con riferimento alla struttura di SCB, rientrano in quest'ambito i soggetti *pro tempore* individuati in applicazione delle Politiche di remunerazione ed incentivazione adottate dalla Banca;
- “*attività di rischio*”: le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni⁷;
- “*amministratore indipendente*”: l'amministratore, il consigliere di gestione o di sorveglianza che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi

⁶ Tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'azionariato della società sia frazionato fra più soci (non legati fra loro da patti di controllo congiunto) in modo tale che il voto di determinati soci, che possiedono singolarmente quote inferiori alle presunzioni di influenza notevole, possa risultare decisivo per la formazione delle maggioranze assembleari nelle materie sopra indicate.

⁷ Cfr. Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), Parte Quattro, nonché Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, Sezione II, paragrafo 2.

nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., in possesso del requisito di indipendenza previsto dalla normativa di attuazione dell'art. 26 TUB⁸;

- “*operazione con soggetti collegati*”: la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Non si considerano operazioni con soggetti collegati:
 - i) quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
 - ii) i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
 - iii) le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “*collaterale*” poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
 - iv) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d’Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l’esecuzione di istruzione impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo;

- “*operazione di importo esiguo*”: ai fini del presente Regolamento, l’operazione con soggetti collegati di importo pari o inferiore a 30.000 (trentamila) Euro;

- “*operazione di minore rilevanza*”: l’operazione con soggetti collegati diversa da quella di maggiore rilevanza. Ai fini del presente Regolamento, si identifica come tale un’operazione di importo superiore a 30.000 (trentamila) Euro ed inferiore a 500.000 (cinquecentomila) Euro;

- “*operazione di maggiore rilevanza*”: l’operazione con soggetti collegati il cui controvalore in rapporto ai fondi propri (consolidati, nel caso di gruppi) è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo quanto riportato nell’Allegato alle Disposizioni, alla voce “Indice di rilevanza del controvalore”. Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità indicate nell’Allegato alle Disposizioni alla voce “Indice di rilevanza dell’attivo”. In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell’esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la Banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza. Ai fini del presente Regolamento, si considera come un’operazione di maggiore rilevanza quella di importo pari o superiore a 500.000 (cinquecentomila) Euro;

⁸ Sino all’emanazione del decreto ministeriale di attuazione dell’art. 26 TUB si applica il requisito di indipendenza come definito dallo statuto della Banca.

- “*disposizioni sul governo societario*”: le disposizioni di cui alla Circolare di Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1;

3. Conflitti di interesse ed ambito di applicazione del Regolamento

Le procedure contenute nel presente Regolamento trovano applicazione in relazione alle operazioni che vedono quale controparte un soggetto collegato e che quindi possono dare luogo ad una situazione di conflitto di interesse.

Tenuto conto dell’attività svolta dalla Banca, le aree in relazione alle quali è ravvisabile una situazione di conflitto di interesse sono in particolare le seguenti:

- Impieghi (finanziamenti, operazioni con rischio di controparte ed emittente);
- Raccolta (conti correnti, emissione di obbligazioni);
- Cartolarizzazione di crediti;
- Rapporti con consulenti/fornitori/convenzionati.

L’individuazione delle singole fattispecie di conflitti di interesse è contenuta nella “Policy sui conflitti di interesse” *pro tempore* vigente che definisce altresì ulteriori presidi rispetto a quelli già contenuti nel presente Regolamento.

Avuto riguardo dell’operatività delle Banca, il Regolamento troverà quindi principalmente applicazione in relazione alle seguenti fattispecie:

- 1) le operazioni aventi ad oggetto la sottoscrizione di prodotti e servizi del Gruppo SCB;
- 2) le operazioni di finanza strutturata, con l’esclusione delle operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “*collaterale*” poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato di Gruppo SCB;
- 3) le operazioni inerenti l’esternalizzazione delle attività, poste in essere da società facenti parte del Gruppo SCB, verso soggetti terzi;
- 4) il conferimento di incarichi a fornitori di beni, convenzionati e/o consulenti.

4. Propensione al rischio verso i soggetti collegati

Fermo restando il rispetto dei limiti prudenziali fissati dalle Disposizioni, i livelli di propensione al rischio nei confronti dei singoli soggetti collegati riflettono la valutazione del relativo merito creditizio attribuito a ciascuno di essi secondo gli analoghi criteri elaborati dalla Direzione Rischio per i soggetti non collegati.

L’esposizione massima verso ciascun soggetto collegato rispetta gli analoghi limiti *pro tempore* fissati dal CdA per i soggetti non collegati.

L'esposizione complessiva verso i soggetti collegati viene monitorata dal CdA trimestralmente sulla base delle evidenze raccolte dalla Direzione Relazioni Istituzionali, Legale e Compliance.

5. Censimento dei soggetti collegati e controllo periodico dei dati

In ottemperanza con quanto previsto dalle Disposizioni, SCB cura il monitoraggio e l'aggiornamento del censimento dei soggetti collegati alla medesima.

In particolare, sono considerati soggetti collegati:

1. i membri del CdA e del CS di SCB e delle società del Gruppo SCB;
2. l'azionista di controllo;
3. le società controllate da SCB o da altra società del Gruppo SCB o sulle quali le stesse esercitano un'influenza notevole;
4. i responsabili delle principali linee di business, delle funzioni di controllo interno ed altri *risk takers* identificati quale "personale più rilevante";
5. le società o gli enti controllati da uno dei soggetti sub 1),2),3) e 4);
6. coloro che controllano il soggetto sub 2) e che sono sottoposti con lo stesso a comune controllo;
7. gli stretti familiari di uno dei soggetti sub 1) e 4)
8. le società o le imprese controllate da stretti familiari.

In sede di prima applicazione delle Disposizioni, la Direzione Relazioni istituzionali, Legale e Compliance provvede in particolare a:

- a) individuare i soggetti sub 1), 2), 3), 4);
- b) richiedere ai soggetti sub 1) e 4) di fornire una "autodichiarazione" mediante l'utilizzo di una apposita modulistica al fine di individuare le società o enti dagli stessi controllati, gli stretti familiari e le società o imprese controllate da stretti familiari;
- c) verificare la correttezza formale del contenuto delle autodichiarazioni ricevute provvedendo ad effettuare, qualora ritenuto necessario, ulteriori approfondimenti mediante l'accesso a servizi informativi alternativi (ad esempio il Registro delle Imprese);
- d) condividere con la Direzione Amministrazione e Controlli le informazioni raccolte affinché quest'ultima le elabori⁹ in modo tale da individuare le relazioni intercorrenti tra le proprie controparti e tra questi ed SCB da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come parte correlata o soggetto connesso e, pertanto, mantenere una visione completa dei fenomeni;
- e) censire i soggetti collegati nell'apposito data base informatico (di seguito anche il "**Registro**") di Gruppo;

⁹ Nell'effettuare tale attività la Direzione Amministrazione e Controlli si avvale di tutte le fonti di informazione disponibili (archivi aziendali, Centrale dei Rischi, Centrale dei Bilanci, etc...) e presta particolare attenzione ai rapporti con gruppi economici che si avvalgono di strutture societarie complesse e che non assicurano una piena trasparenza delle articolazioni proprietarie.

- f) archiviare in originale le autodichiarazioni presso i propri uffici da tenere a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

In tale sede la Direzione Relazioni istituzionali, Legale e Compliance richiama gli obblighi di cooperazione previsti dalle Disposizioni e, in particolare, quelli concernenti la correttezza e la completezza delle informazioni relative ai soggetti connessi nonché il dovere di comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute che possono comportare modifiche del perimetro dei soggetti collegati.

Successivamente la Direzione Relazioni Istituzionali, Legale e Compliance, provvede a:

- modificare/integrare/cancellare le informazioni contenute nel Registro sulla base delle variazioni intervenute, anche su indicazione della Direzione Amministrazione e Controlli;
- richiedere, con cadenza almeno annuale, un aggiornamento delle autodichiarazioni mediante l'invio di una specifica scheda precompilata con le informazioni risultanti dall'ultima autodichiarazione presentata. Il soggetto interessato dovrà verificarne il contenuto, integrarlo con le eventuali notizie mancanti, modificarlo nei contenuti variati o inesatti e, quindi, sottoscriverla e restituirla alla predetta Direzione;
- condividere con la Direzione Amministrazione e Controlli le informazioni aggiornate ai fini della relativa elaborazione di cui alla precedente lettera d);
- aggiornare, previa verifica della correttezza formale delle informazioni, il Registro.

La Direzione Relazioni Istituzionali, Legale e Compliance provvede altresì a verificare con cadenza semestrale l'integrità dei dati inseriti nel Registro mediante:

- un controllo (a campione) di correttezza dei dati ivi presenti;
- un controllo di coerenza tra l'elenco dei soggetti individuati come collegati a SCB e l'elenco dei fornitori – da una parte – e, dall'altra, l'elenco dei soggetti effettivamente censiti nel Registro.

La correttezza e la completezza del processo di censimento dei soggetti collegati viene verificato periodicamente dal Servizio Internal Audit.

6. Procedure deliberative in merito ad operazioni con soggetti collegati

Nel rispetto del principio di proporzionalità, SCB definisce diversi processi decisionali in merito ad operazioni con soggetti collegati a seconda che dette operazioni siano qualificabili come di importo esiguo, di minore rilevanza o di maggiore rilevanza.

In relazione alle operazioni poste in essere dalla Banca, ciascuna controparte, mediante presa visione e sottoscrizione di apposita modulistica, viene resa tra l'altro edotta dei doveri della Banca in relazione a quanto previsto dalla Disposizioni nonché circa i possibili profili di responsabilità connessi alle dichiarazioni rilasciate in sede di instaurazione del rapporto.

Nella fase di caricamento dei dati della controparte a sistema, ciascun operatore, ha evidenza se la stessa sia censita o meno nel Registro. Nel caso della proposta di nuovi fornitori tale evidenza verrà invece fornita all'operatore ad esito della preventiva verifica da parte della Direzione Relazioni Istituzionali, Legale e Compliance, sulla base dei dati forniti dall'Ufficio Acquisti della Banca.

In particolare nel caso in cui non ci sia riscontro da parte del sistema, l'operazione seguirà l'iter istruttorio e deliberativo previsto a seconda della tipologia dell'operazione medesima.

Qualora la controparte risulti invece censita nel Registro, l'operatore provvederà a trasmettere la pratica alla Direzione Relazioni Istituzionali, Legale e Compliance con evidenza di un set di informazioni minimali in merito all'operazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (per i soli fornitori) il budget previsto per l'esercizio in corso e/o l'ammontare fatturato nel precedente esercizio;
- la descrizione dell'operazione con indicazione dell'importo e delle relative condizioni economiche da applicare alla stessa;
- la durata dell'operazione.

Sulla base delle informazioni trasmesse, la Direzione Relazioni Istituzionali, Legale e Compliance:

- (i) opera una classificazione dell'operazione, valutando se la stessa sia da considerarsi di importo esiguo, di minore rilevanza o di maggiore rilevanza, se rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB od in una delle fattispecie per le quali è prevista l'esclusione delle procedure disciplinate dal Regolamento;
- (ii) valuta se sussista un potenziale conflitto di interessi nei confronti dell'Amministratore Delegato, al fine di individuare il soggetto competente per la fase pre-deliberativa/istruttorio del processo decisionale inerente le operazioni di minore rilevanza e di maggiore rilevanza;
- (iii) monitora il cumulo delle operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, al fine del calcolo della soglia di rilevanza per l'identificazione di un'operazione di maggiore rilevanza;
- (iv) verifica, con il supporto della Direzione Amministrazione Controlli, che l'operazione in questione, singolarmente o eventualmente cumulata con altre operazioni poste in essere con il medesimo soggetto collegato, rispetti i limiti fissati dalle Disposizioni per l'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati.

Identificata la tipologia di operazione e verificato il rispetto dei limiti prudenziali previsti dalle Disposizioni, la Direzione Relazioni Istituzionali, Legale e Compliance:

- a) informa il Servizio di SCB competente per l'operazione medesima (di seguito il "**Servizio interessato**") circa la tipologia dell'operazione esaminata (di importo esiguo, di minore rilevanza o di maggiore rilevanza) e del relativo iter deliberativo;
- b) predisporre un dossier informativo che deve indicare, in modo sintetico ma esaustivo:
 - la controparte dell'operazione;
 - la natura della correlazione;
 - la tipologia di operazione;
 - l'importo dell'operazione;
 - la durata dell'operazione;

- le condizioni economiche dell'operazione con indicazione se le stesse siano condizioni standard o di mercato¹⁰.

Nel caso in cui l'operazione si discosti dalle condizioni standard dovrà essere data evidenza dell'interesse e delle motivazioni sottostanti nonché dei rischi che l'operazione potrebbe comportare e, conseguentemente, della convenienza dell'operazione per la Banca.

Il dossier informativo sub b) rappresenta la base per l'istruttoria effettuata dalla Direzione Relazioni Istituzionali, Legale e Compliance per le operazioni di importo esiguo e viene messo a disposizione dell'Amministratore Delegato nella fase istruttoria delle operazioni di minore rilevanza e maggiore rilevanza.

Al fine di verificare il corretto funzionamento del sistema di rilevazione delle operazioni con i soggetti collegati, la Direzione Relazioni Istituzionali, Legale e Compliance provvede con cadenza semestrale ad imputare a sistema delle operazioni fittizie a nome dei predetti soggetti.

6.1 Operazioni di importo esiguo

Ai fini del presente Regolamento, sono considerate come "operazioni di importo esiguo", quelle di importo pari o inferiore alla soglia di 30.000,00 (trentamila) Euro.

Nel rispetto del principio di proporzionalità, e senza pregiudizio per la sana e prudente gestione della Banca, le operazioni di importo esiguo sono istruite dalla Direzione Relazioni Istituzionali, Legale e Compliance con il fine di perseguire gli obiettivi di neutralità della Banca nell'ambito della gestione delle operazioni con soggetti collegati.

Una volta completata la fase istruttoria, la Direzione Relazioni Istituzionali, Legale e Compliance trasmetterà al Servizio interessato gli esiti della valutazione effettuata al fine dell'assunzione delle relative deliberazioni da parte del predetto Servizio.

Ciascuna delle suddette operazioni verrà annotata in un apposito registro a cura della Direzione Relazioni Istituzionali, Legale e Compliance di SCB la quale, su base trimestrale, predisporrà un flusso informativo, consistente in un rapporto concernente le operazioni di importo esiguo poste in essere nel periodo di riferimento, diretto ad informare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale di SCB.

Il Servizio Internal Audit verificherà periodicamente l'osservanza delle politiche interne tramite una review del processo e degli attori coinvolti.

¹⁰ Si considerano, a titolo esemplificativo, operazioni a condizioni di mercato o standard quelle che siano:

- concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di soggetti non collegati per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio;
- basate su tariffe regolamentari o su prezzi imposti;
- concluse con soggetti con cui la Banca sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

6.2 Operazioni di minore rilevanza

Ai fini del presente Regolamento, sono da considerarsi “operazioni di minore rilevanza”, quelle di importo superiore a 30.000,00 (trentamila) Euro ed inferiore a 500.000,00 (cinquecentomila) Euro.

6.2.1 Fase pre-deliberativa/istruttoria delle operazioni di minore rilevanza

Nel pieno rispetto delle prescrizioni di carattere prudenziale contenute nelle Disposizioni, la procedura pre-deliberativa/istruttoria delle operazioni di minore rilevanza con soggetti collegati è curata dall'Amministratore Delegato, in qualità di organo con funzione di gestione, previa valutazione dell'assenza di un suo potenziale conflitto di interessi nell'operazione. Tale valutazione è effettuata a cura della Direzione Relazioni Istituzionali, Legale e Compliance, ai sensi del paragrafo 6 del presente Regolamento. L'AD, si avvale dei Servizi interessati di SCB ai fini dello svolgimento di un'accurata istruttoria.

Laddove, invece, la Direzione Relazioni Istituzionali, Legale e Compliance, dovesse ravvisare un potenziale conflitto di interessi nei confronti dell'AD, procederà essa stessa a curare la presente fase.

Nel momento in cui l'AD ritiene di aver acquisito sufficienti elementi informativi in merito all'operazione, sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, alla prima riunione utile, la documentazione necessaria al fine dell'adozione delle relative delibere in materia.

L'AD, in particolare, si adopera affinché in tempo utile rispetto alla data di convocazione della riunione del CdA, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, ed in particolare gli Amministratori Indipendenti, e del Collegio Sindacale ricevano un'adeguata e completa informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera.

Agli Amministratori Indipendenti è riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta nel rispetto di limite di ammontare complessivo *pro tempore* stabilito dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale.

A seguito dell'esame della documentazione istruttoria ricevuta, gli AI formulano congiuntamente un parere preventivo e motivato in merito all'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché in merito alla correttezza sostanziale delle condizioni della stessa.

6.2.2 Fase deliberativa delle operazioni di minore rilevanza

Il Consiglio di Amministrazione della Banca, tenuto conto del parere preventivo redatto a cura degli AI, delibera in merito all'approvazione di operazioni di minore rilevanza con soggetti collegati. La delibera deve contenere adeguate motivazioni circa l'opportunità e la

convenienza dell'operazione nonché elementi in supporto delle ragioni di eventuali scostamenti, rispetto agli standard di mercato, dell'operazione da porre in essere. In ogni caso i soci e gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.

In caso di parere negativo o condizionato formulato da parte degli Amministratori Indipendenti, il CdA è altresì tenuto ad esprimere, in maniera adeguata e motivata, le ragioni in base alle quali la delibera viene comunque assunta nonché a fornire puntuale riscontro alle osservazioni formulate da parte degli AI medesimi.

L'esecuzione della delibera assunta del Consiglio di Amministrazione verrà affidata all'AD il quale, in ragione della propria funzione di organo di gestione, si avvarrà di tutti i Servizi interessati, nel rispetto degli eventuali limiti definiti dal CdA in sede di delibera.

Nell'ipotesi in cui, invece, nella fase di identificazione dell'operazione con un soggetto collegato (cfr. paragrafo 6), fosse stata accertata la sussistenza di una situazione di potenziale conflitto di interessi in capo all'AD, il CdA, in sede di approvazione dell'operazione, incaricherà un altro Amministratore per l'esecuzione della stessa, conferendogli tutti i poteri a tal fine necessari ivi inclusa la facoltà di avvalersi di tutti i Servizi interessati, nel rispetto degli eventuali limiti definiti dal CdA in sede di delibera.

L'AD, o l'eventuale altro Amministratore incaricato dal CdA per l'esecuzione della delibera, riferisce al CdA, alla prima riunione utile, in merito alla conclusione delle operazioni relativamente alle quali gli AI avevano formulato un parere negativo o condizionato.

Il perfezionamento di accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali aventi ad oggetto operazioni con soggetti collegati, deliberate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Regolamento, è soggetto allo stesso processo deliberativo adottato in sede di approvazione delle operazioni originarie. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione è informato delle perdite o dei passaggi a sofferenza relativi ad operazioni concluse sulla base delle deliberazioni dallo stesso adottate.

Le operazioni di minore rilevanza approvate dal Consiglio di Amministrazione vengono annotate in un apposito registro tenuto a cura della Direzione Relazioni Istituzionali, Legale e Compliance di SCB.

6.3 Operazioni di maggiore rilevanza

Ai fini del presente Regolamento, sono da considerarsi, fermo restando quanto previsto dalla Disposizioni, come "operazioni di maggiore rilevanza" quelle di importo pari o superiore alla soglia di 500.000,00 (cinquecentomila) Euro.

6.3.1 Fase pre-deliberativa/istruttoria delle operazioni di maggiore rilevanza

Le operazioni di maggiore rilevanza con soggetti collegati, in ragione del loro importo, rappresentano un maggiore rischio per la Banca. In considerazione di quanto sopra SCB, in conformità con le Disposizioni, prevede che la procedura deliberativa di seguito descritta sia soggetta a controlli più stringenti.

L'Amministratore Delegato della Banca, previa valutazione dell'assenza di un suo potenziale conflitto di interessi nell'operazione a cura della Direzione Relazioni Istituzionali, Legale e Compliance (si cfr. paragrafo 6), procede alla fase istruttoria avvalendosi della collaborazione dei Servizi interessati di SCB ai fini di condurre una completa ed esaustiva analisi.

Laddove, invece, la Direzione Relazioni Istituzionali, Legale e Compliance, dovesse ravvisare un potenziale conflitto di interessi nei confronti dell'AD, procederà essa stessa a curare la presente fase.

Gli Amministratori Indipendenti deve essere coinvolto nell'ambito della fase istruttoria, ricevendo un flusso informativo completo e tempestivo in merito ai diversi profili dell'operazione.

In questa fase è facoltà degli AI richiedere in via autonoma ulteriori integrazioni alla documentazione ricevuta nonché formulare delle osservazioni all'AD.

Agli AI è altresì riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta nel rispetto di limite di ammontare complessivo *pro tempore* stabilito dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale

Nel momento in cui l'AD ritiene di aver acquisito sufficienti elementi informativi in merito all'operazione, sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, alla prima riunione utile, la documentazione necessaria al fine dell'adozione delle relative delibere in materia, adoperandosi affinché in tempo utile rispetto alla data di convocazione della riunione del CdA, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ricevano un'adeguata e completa informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera.

A seguito dell'esame della documentazione ricevuta ed acquista nel corso della fase istruttoria, gli AI formulano congiuntamente un parere preventivo e motivato in merito all'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché in merito alla correttezza sostanziale delle condizioni della stessa.

Nel caso in cui, sulla base delle considerazioni effettuate, gli AI formulino un parere negativo o condizionato sull'operazione, l'AD informa tempestivamente il Collegio Sindacale, richiedendo all'organo di controllo di formulare un parere preventivo e motivato in merito all'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché in merito alla correttezza sostanziale delle condizioni della stessa.

6.3.2 Fase deliberativa delle operazioni di maggiore rilevanza

Il Consiglio di Amministrazione della Banca, tenuto conto del parere preventivo redatto a cura degli AI, delibera in merito all'approvazione di operazioni di maggiore rilevanza con soggetti collegati. La delibera deve contenere adeguate motivazioni circa l'opportunità e la convenienza dell'operazione nonché elementi in supporto delle ragioni di eventuali scostamenti, rispetto agli standard di mercato, dell'operazione da porre in essere. In ogni caso i soci e gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.

In caso di parere negativo o condizionato formulato da parte degli Amministratori Indipendenti o dal Collegio Sindacale, o da entrambi questi soggetti, il CdA è altresì tenuto ad esprimere, in maniera adeguata e motivata, le ragioni in base alle quali la delibera viene comunque assunta nonché a fornire puntuale riscontro alle osservazioni formulate da parte degli AI medesimi o dal CS, o da entrambi questi soggetti.

L'esecuzione della delibera assunta del Consiglio di Amministrazione verrà affidata all'AD il quale, in ragione della propria funzione di organo di gestione, si avvarrà di tutti i Servizi interessati, nel rispetto degli eventuali limiti definiti dal CdA in sede di delibera.

Nell'ipotesi in cui, invece, nella fase di identificazione dell'operazione con un soggetto collegato (cfr. paragrafo 6), fosse stata accertata la sussistenza di una situazione di potenziale conflitto di interessi in capo all'AD, il CdA, in sede di approvazione dell'operazione, incaricherà un altro Amministratore per l'esecuzione della stessa, conferendogli tutti i poteri a tal fine necessari ivi inclusa la facoltà di avvalersi di tutti i Servizi interessati, nel rispetto degli eventuali limiti definiti dal CdA in sede di delibera.

L'AD, o l'eventuale altro Amministratore incaricato dal CdA per l'esecuzione della delibera, riferisce al CdA, alla prima riunione utile, in merito alla conclusione delle operazioni relativamente alle quali gli AI o il CS, o entrambi questi soggetti, avevano formulato un parere negativo o condizionato.

Le operazioni di maggiore rilevanza relativamente alle quali è stato espresso parere negativo da parte degli AI o del CS o da parte di entrambi questi soggetti, sono portate almeno annualmente all'attenzione dell'Assemblea dei soci di SCB a cura del CdA.

Il perfezionamento di accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali aventi ad oggetto operazioni con soggetti collegati, deliberate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Regolamento, è soggetto allo stesso processo deliberativo adottato in sede di approvazione delle operazioni originarie. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione è informato delle perdite o dei passaggi a sofferenza relativi ad operazioni concluse sulla base dalle deliberazioni dallo stesso adottate.

Le operazioni di maggiore rilevanza approvate dal Consiglio di Amministrazione vengono annotate in un apposito registro tenuto a cura della Direzione Relazioni Istituzionali, Legale e Compliance di SCB.

7. Operazioni con soggetti collegati cui è applicabile l'art. 136 del TUB

Nel caso di operazioni di maggiore rilevanza o di minore rilevanza con soggetti collegati cui è applicabile l'art. 136 del TUB, le operazioni dovranno essere deliberate nel rispetto delle procedure deliberative definite, rispettivamente, nel paragrafo 6.2 e 6.3 del presente Regolamento.

Nel caso di operazioni di importo esiguo con soggetti collegati cui è applicabile l'art. 136 del TUB, le operazioni dovranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione sulla base dell'istruttoria effettuata dalla Direzione Relazioni Istituzionali, Legale e Compliance.

In ogni caso la deliberazione in merito al compimento di un'operazione con soggetti collegati cui è applicabile l'art. 136 del TUB, a prescindere dalla tipologia della stessa, dovrà essere adottata dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità, con l'esclusione del voto dell'esponente interessato, e con il parere favorevole di tutti i membri del Collegio Sindacale, in ottemperanza al disposto del richiamato art. 136.

8. Delibere-quadro

Il Consiglio di Amministrazione, con specifica delibera assunta con il voto favorevole degli Amministratori Indipendenti e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, può prevedere che categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate, per un prevedibile ammontare massimo siano compiute per determinate categorie di soggetti collegati sulla base di delibere-quadro.

Le delibere quadro sono assunte, a seconda dell'ammontare delle operazioni, previo espletamento delle procedure deliberative riguardanti le operazioni di minore rilevanza e le operazioni di maggiore rilevanza. La proposta può essere presentata dal Servizio interessato.

Le singole operazioni compiute a valere su tali delibere-quadro non sono assoggettate alle regole previste nei precedenti paragrafi 6.2 e 6.3.

Le delibere quadro non possono avere efficacia superiore ad un anno, e riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni a cui fanno riferimento, e, in particolare il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

Sull'attuazione delle delibere-quadro deve essere data completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale; a tal fine il Servizio interessato fornirà tutte le informazioni necessarie alla Direzione Relazioni Istituzionali, Legale e Compliance.

Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una delibera-quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa, non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima: a tale operazione si applicano pertanto i principi stabiliti dal presente Regolamento per ciascuna operazione con soggetti collegati.

9. Operazioni con soggetti collegati effettuate da Società del Gruppo SCB

Al fine di consentire a SCB di assicurare il costante rispetto del limite consolidato alle attività di rischio, le operazioni di minore rilevanza e di maggiore rilevanza che una società del Gruppo SCB (di seguito la “**Società interessata**”) intenda porre in essere con soggetti collegati deve essere sottoposta alla previa approvazione del Consiglio di Amministrazione di SCB nel rispetto delle procedure previste dai paragrafi 6.2 e 6.3.

In particolare, nella fase istruttoria del processo deliberativo, l’AD di SCB o, nel caso della sussistenza di un potenziale conflitto di interessi in capo a quest’ultimo, la Direzione Relazioni Istituzionali, Legale e Compliance si avvarranno del supporto dell’Amministratore delegato della Società interessata.

Il medesimo processo si applica in relazione all’assunzione di delibere-quadro.

Nel caso di operazioni di importo esiguo, il Consiglio di Amministrazione della Società interessata potrà procedere in autonomia sia nella fase istruttoria che in quella deliberativa, provvedendo, su base trimestrale, a predisporre un flusso informativo, consistente in un rapporto concernente le operazioni di importo esiguo poste in essere nel periodo di riferimento, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione di SCB a mezzo della Direzione Relazioni Istituzionali, Legale e Compliance

Qualora l’operazione rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 136 del TUB, la stessa dovrà essere sottoposta, a prescindere dalla tipologia, all’approvazione del CdA di SCB nel rispetto di quanto previsto al precedente paragrafo 7.

L’esecuzione dell’operazione è demandata all’Amministratore delegato della Società interessata. La fase post-deliberativa è soggetta ai controlli eseguiti a livello consolidato da SCB (si veda il paragrafo 12).

10. Deroche ed eccezioni

10.1 Operazioni di minore o di maggiore rilevanza urgenti

Qualora l’Amministratore Delegato, nell’ambito della fase istruttoria della procedura deliberativa, rilevi, sulla base di circostanze oggettive, il carattere di urgenza di un’operazione di minore rilevanza o di maggiore rilevanza con soggetti collegati, può dare immediata esecuzione all’operazione, senza attendere la delibera del Consiglio di Amministrazione, sempre che, in linea con quanto previsto dalle Disposizioni, proceda a fornire adeguata informativa in merito alle ragioni d’urgenza dell’operazione al Consiglio di Amministrazione, con particolare attenzione agli Amministratori Indipendenti, ed al Collegio Sindacale della Banca.

Qualora uno dei suddetti organi, nonché gli AI, non ritengano sussistente il carattere d'urgenza, ne danno informativa agli altri organi e, alla prima occasione utile, all'Assemblea dei soci di SCB.

10.2 Operazioni soggette ad esclusione

Ai sensi di quanto previsto nelle Disposizioni, le procedure contenute nel presente Regolamento non sono applicate alle seguenti operazioni, indipendentemente dal valore delle stesse:

- a) le operazioni effettuate fra componenti del Gruppo SCB quando tra di esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- b) le operazioni inerenti l'attribuzione di compensi agli esponenti aziendali, in quanto conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di incentivazione e remunerazione delle banche;
- c) le operazioni di trasferimento infragrupo di fondi o di "collaterale" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato di Gruppo SCB;
- d) le operazioni realizzate in base ad istruzioni impartite con finalità di stabilità dalla Banca centrale europea o dalla Banca d'Italia

11. Monitoraggio dei limiti prudenziali e casi di superamento

L'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati deve essere contenuta entro i limiti prudenziali fissati dalle Disposizioni.

Il rispetto di tali limiti viene assicurato in via continuativa dalla Direzione Rischio. Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa di SCB uno o più limiti siano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. In tal caso la Direzione Rischio, coadiuvata dalla Direzione Amministrazione e Controlli e dalla Direzione Relazioni istituzionali, Legale e Compliance, predispone entro 20 giorni dal superamento del/dei limite/i un piano di rientro da sottoporre all'AD.

Quest'ultimo, valutata l'adeguatezza del piano e sentito il parere del CS, sottopone il piano di rientro all'esame ed approvazione del CdA alla prima occasione utile e, comunque, entro 45 giorni dalla data di superamento del limite.

Entro 20 giorni dall'approvazione, il piano di rientro, unitamente al verbale della riunione, viene quindi trasmesso alla Banca d'Italia dai soggetti all'uopo delegati, coadiuvati dalla Direzione Relazioni istituzionali, Legale e Compliance.

Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta in SCB o in una del Gruppo SCB, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

Delle eccedenze rispetto ai richiamati limiti prudenziali dovrà altresì tenersi conto nel processo di determinazione del capitale interno complessivo nell'ambito del processo

interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) coordinato dalla Direzione Finanza.

12. Controlli

In ottemperanza con le previsioni contenute nelle Disposizioni, le diverse fasi in cui si articolano le procedure deliberative descritte nel presente Regolamento nonché la fase post-deliberativa sono sottoposte al controllo delle varie funzioni interne della Banca, ciascuna per quanto di propria competenza, al fine di presidiare adeguatamente i rischi connessi con l'esecuzione di dette operazioni.

In particolare nell'ambito dell'attività di controllo sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati:

- la Direzione Rischio elabora, sulla base delle linee guida stabilite dal Consiglio di Amministrazione, i criteri per la valutazione del merito creditizio dei soggetti che siano controparte di una operazione con la Banca, definendo contestualmente il livello di propensione al rischio verso tali soggetti; monitora inoltre la coerenza dell'operatività di ciascun Servizio Interessato con i suddetti livelli di propensione al rischio.
Avvalendosi del supporto delle Direzioni competenti individua meccanismi di mitigazione del deterioramento dei rischi connessi all'operatività con soggetti collegati.
Monitora periodicamente i rischi inerenti a tutte le tipologie di operazioni con soggetti collegati secondo gli analoghi criteri elaborati per il monitoraggio di quelli inerenti le operazioni con soggetti non collegati.
- la Direzione Relazioni Istituzionali, Legale e Compliance svolge la funzione di controllo della conformità normativa e regolamentare di tutte le procedure in materia di gestione dei conflitti di interesse, ivi incluso il presente Regolamento.
In particolare il Servizio Compliance verifica almeno con cadenza triennale – fatta salva una tempistica più stringente in caso di modifiche significative alla normativa di riferimento o negli assetti organizzativi della Banca - l'esistenza e l'affidabilità, nel continuo, delle presidi posti in essere dalla Banca, riferendo al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, previa condivisione con gli Amministratori Indipendenti, in merito agli esiti di tale attività al fine dell'individuazione degli eventuali correttivi necessari;
- il Servizio Internal Audit verifica periodicamente – ed almeno con cadenza triennale – l'osservanza di tutte le procedure in materia di gestione dei conflitti di interesse, ivi incluso il presente Regolamento, segnalando tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, previa condivisione con gli Amministratori Indipendenti, eventuali anomalie riscontrate e suggerendo, se del caso, la revisione delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenuta idonea a rafforzare il presidio dei rischi derivanti da operazioni con soggetti collegati e da altre fattispecie di conflitti di interesse.
Il Servizio Internal Audit riferisce con la medesima cadenza al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale circa l'esposizione complessiva del Gruppo SCB in relazione ad operazioni poste in essere con soggetti collegati e ad altre fattispecie in cui è ravvisabile un conflitto di interessi ai sensi del presente regolamento.

13. Segnalazioni

Le attività di rischio verso soggetti collegati sono segnalate dalla Direzione Amministrazione e Controlli alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale *pro tempore* vigente.